

(N. 1025)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1950
(V. Stampato N. 436)*

d'iniziativa dei Deputati VIALE e LUCIFREDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MAGGIO 1950

Ricostituzione del comune di Aurigo in provincia di Imperia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comune di Aurigo, aggregato a quello di Borgomaro (Imperia) con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2496, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefeto di Imperia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

Art. 2.

L'organo del ricostituito comune di Aurigo ed il nuovo organico del comune di Borgomaro sa-

ranno stabiliti dal prefeto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti con i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Borgomaro, e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.